

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

Procedura di affidamento diretto del noleggio di partitura e parti d'orchestra di L. Perosi per il concerto di inaugurazione a.a. 2022-2023.

CIG: ZED3849683

IL DIRETTORE

Considerata l'istanza del M° Fabrizio Da Ros, prot. n. 11004-2022, di noleggio di partitura e parti d'orchestra di Pastorale "Dormi non piangere" per Orchestra di L. Perosi e di Passione secondo Marco di L. Perosi per l'esecuzione congiunta de l'Orchestra Sinfonica e la Schola Cantorum dell'Istituzione in occasione del concerto di inaugurazione a.a. 2022-2023 che avrà luogo in data 02.12.2022 presso la Cattedrale di Cosenza. Il docente ha specificato che le parti devono essere domandate all'operatore economico CASA RICORDI S.r.l., distributore unico ed esclusivo di quanto sopra riportato;

Considerata l'autorizzazione direttoriale a procedere per come postulato, prot. n. 11004-2022;

Considerata l'istanza di preventivo di spesa, prot. n. 11007-2022, trasmessa via peo dall'Ufficio Acquisti all'operatore economico CASA RICORDI S.r.l., che chiedeva per il noleggio e la spedizione del materiale € 401,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 4% € 16,04 = € 417,04), con obbligo di restituzione in n. 30 giorni dalla data di ultima esecuzione, prot. n. 11515-2022;

Considerata la mancata attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. Non è stata effettuata una disamina sul Mercato Elettronico giacché in ogni caso l'art. 1, co. 130, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato che, sulla base della tipologia della fornitura occorrente, la valutazione comparativa di più offerte non risulta attuabile giacché si tratta di un'opera che può essere resa unicamente da un determinato operatore economico, il detentore in via esclusiva del materiale musicale postulato. Non esistono soluzioni alternative ragionevoli dal punto di vista tecnico e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto, precludendo la possibilità di affidamenti alternativi per l'esecuzione dello stesso;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la



procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 401,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 4% € 16,04 = € 417,04). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere – come da comunicazione via peo da parte del Direttore di Ragioneria prot. n. 11650-2022 – graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.2.1 - CAP. 255;


Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;

Visti:

- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";



- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

DECRETA

L’affidamento diretto del noleggio di partitura e parti d’orchestra di Pastorale “Dormi non piangere” per Orchestra di L. Perosi e di Passione secondo Marco di L. Perosi per l’esecuzione congiunta de l’Orchestra Sinfonica e la Schola Cantorum dell’Istituzione in occasione del concerto di inaugurazione a.a. 2022-2023 che avrà luogo in data 02.12.2022 presso la Cattedrale di Cosenza all’operatore economico CASA RICORDI S.r.l. ad un costo di € 401,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 4% € 16,04 = € 417,04). La presente spesa graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.2.1 - CAP. 255.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità della fornitura e della società nei confronti di INPS e INAIL all’interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata corrispondenza della fornitura al postulato o di materiale deteriorato o incompleto senza aver provveduto in al più n. 7 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.

Sono vietati l’avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento dall’invio via peo del provvedimento di aggiudicazione nel rispetto dei soli tempi tecnici di organizzazione della spedizione, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento.

In fede

Cosenza, lì 25.10.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri